

*Studio Legale*

Avv. Marzia Gallo – PEC [marziagallo@pec.giuffre.it](mailto:marziagallo@pec.giuffre.it)

Via Papa Paolo VI n°3/A – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) – Tel. Fax 0941/784344

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. e 414 c.p.c. e istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse del docente Calogero **ACCORDINO** [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Via Papa Paolo VI n°3/A di Sant'Agata di Militello (ME), nello studio del procuratore e difensore Avv. Marzia Gallo (C.F. GLLMRZ73C43C351V), dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche inerenti al presente giudizio al seguente nr. di Fax: 0941/784344 e/o al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): [marziagallo@pec.giuffre.it](mailto:marziagallo@pec.giuffre.it)

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588) - domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

**Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;



**Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina; **– Resistenti –**

### **E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in II fascia delle G.I. e in I fascia della GPS (classe di concorso AAAA - scuola dell'infanzia e EEEE - scuola primaria), attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente. **– Controinteressati –**

### **per l'annullamento e/o la disapplicazione**

del D.M. 60/2020, nonché del D.M 112/2022, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale docente, nella parte in cui non prevedono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutati ai fini del punteggio”*.



Il sig. Accordino Calogero si è diplomato nell'A.S. 1993 - 1994 all'Istituto Magistrale Leg. Ric. “B. Virzi” di Sant'Agata di Militello.

In data 22.07.2017 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze della Provincia di Roma (doc. n. 1 – modulo di adesione);

In data 14.05.2022 l'istante ha presentato domanda di aggiornamento e trasferimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze per la Provincia di Messina (doc. n. 2);



Orbene, l'istante ha indicato nella domanda d'inserimento in graduatoria per il triennio 2017/2020, confermata poi nella nuova, relativa al biennio 2022/2024, di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare "dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto personale docente", dunque non in costanza di nomina.

Nel dettaglio, il sig. Accordino Calogero è stato chiamato a svolgere il servizio di leva come da Foglio di Congedo Illimitato del 22.01.1996 (doc. n. 3).

Intanto, con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 recante "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6bis e 6ter della Legge n. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 è stato previsto che è valido solo il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego" che dunque sono valutati per intero, nei seguenti termini: punti 12 per ogni anno di servizio.

### **IN DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.



E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”** (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), **la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.**

Ed infatti, già la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che **“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”**.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20**, ha stabilito che **“[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”**.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, **indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.**

La giurisprudenza ha in proposito precisato che **“[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo;**



*pertanto, **il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]***”  
(Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

**La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.**

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, **“[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]**”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che **“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo**”. E ancora **“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico**”.

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile**”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro*



*del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"*

**(Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).**

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare *"la posizione di lavoro"* del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici. La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che *"[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]"*.

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere



alcun incarico, pur se in possesso del titolo di studio valido, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

***2) I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020). LA SENTENZA N. 249/2022 TRIBUNALE DI TERAMO.***

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina. Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIM) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **solo se prestati in costanza di nomina.**

Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006. Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il



servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010. Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: *"[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento*





*degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]*".

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale **nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990. I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.**

**Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.**

**Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato.**

**Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 53 ma 65 in ordine al profilo docente nella classe di concorso AAAA mentre, in ordine alla classe di concorso EEEE il punteggio da attribuire non è 66 ma 78 (12 punti derivanti dalla valutazione per il servizio militare di leva).**

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre



2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria (Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

La Suprema Corte di Cassazione con **l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, ***“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso,***



***rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343***».

La Suprema Corte ha, invero, ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 d.lgs. 66/2000 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie.

Ed infatti, anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro. Dunque, esse non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

Anche il Tribunale di Teramo, si è pronunciato su analoga fattispecie.

In conclusione, la norma di portata generale, cioè l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) secondo cui il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, non può essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. Nello specifico, il ricorrente ha prestato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie in quanto il titolo di studio è stato conseguito nell'A.S. 1993 – 1994, mentre il servizio militare di leva è stato svolto nel 1995 - 1996 come da documentazione che si produce (sempre doc. 4).

Quindi il servizio è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio e la norma si applica pertanto anche al ricorrente.



Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.

### **3) SUL PERICULUM.**

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente, si collocherà nuovamente in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al biennio 2022 - 2024. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Accordino (**pari a 53 punti totali, anziché 65 per la classe di concorso AAAA) e (66 anziché 78 per la classe di concorso EEEE)** gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale docente.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, il Tribunale di Messina, ha chiarito che “***nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare***” (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l'istante *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso



## **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale perché Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, accogliere le seguenti domande e

## **CONCLUSIONI**

- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2017/2020 e successive;
- ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare il punteggio considerando i 12 punti previsti per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e che il versamento del contributo unificato non è dovuto.

## **ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.**

Stante l'elevato numero dei contro interessati - costituiti da tutti i docenti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in I fascia GPS ed in II fascia Graduatore d'Istituto (classi di concorso AAAA e EEEE) che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e



comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro. Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, ed in particolare l'Ecc.mo Tribunale Adito, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIM.

Per quanto sopra, si

### **CHIEDE**

che Codesto Tribunale Adito, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai sensi degli artt. 414 e 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.M. nella pagina a ciò dedicata.

SI ALLEGANO:

Si produce documentazione come da indice del fascicolo di parte

Sant'Agata di Militello, 22.12.2023

*f.to digitalmente*

Avv. Marzia Gallo

